



Comune di Scalea

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

*Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio
Comunale n°49 del 22.10.2013*



INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Disciplina d'uso	pag.1
Art. 2 – Sospensione o rinvio attività sportiva	pag.1
Art. 3 – Modalità di gestione	pag.1
Art. 4 – Vigilanza e controlli	pag.1

CAPO II - NORME D'USO DELLA PALESTRA

Art. 5 – Utilizzo ed Accesso della palestra	pag.1
Art. 6 – Impianti e Attrezzature	pag.2
Art. 7 – Riduzione disponibilità palestra	pag.2
Art. 8 – Divieti	pag.2
Art. 9 – Danni e deposito cauzionale della palestra	pag.2

CAPO III – NORME D'USO DEI CAMPI DI CALCIO

Art. 10 – Utilizzo ed Accesso dei campi di calcio	pag.2
Art. 11 – Danni e deposito cauzionale dei campi di calcio	pag.3

CAPO IV- TARIFFE D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 12 – Determinazioni delle tariffe	pag.3
Art. 13 – Uso gratuito degli impianti	pag.4

CAPO V- RESPONSABILITA'

Art. 14 – Responsabilità	pag.4
--------------------------	-------

CAPO VI- RICHIESTE

Art. 15 – Richieste di utilizzo	pag.4
---------------------------------	-------



CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1) Disciplina d'uso

1. Il presente regolamento che disciplina l'uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Scalea è rivolto ai fruitori degli stessi ed è finalizzato a sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.
2. I fruitori degli impianti sportivi convenzionati con l'Amministrazione o autorizzati dalla medesima sono tenuti ad applicarlo ed a farlo rispettare.

Art. 2) Sospensione o rinvio attività sportiva

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra-sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà.

Art. 3) Modalità di gestione

1. Il Comune può gestire direttamente i propri impianti sportivi. Nel caso in cui non ritenga di provvedere direttamente alla gestione, può affidare la stessa tramite procedure ispirate all'evidenza pubblica alle Associazioni di seguito enunciate secondo il seguente ordine di priorità: Società e/o Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali.
2. Qualora l'affidamento in gestione ai soggetti indicati al precedente comma 1 abbia dato esito negativo l'Amministrazione Comunale può valutare di affidare la gestione di uno o più impianti anche a soggetti diversi da quelli indicati.

Art. 4) Vigilanza e controlli

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Settore della Polizia Municipale e al Settore Patrimonio.
2. Il responsabile del Settore della polizia municipale in particolare organizza una sistematica attività di controllo e vigilanza sull'utilizzo autorizzato o convenzionato degli impianti sportivi comunali.

CAPO II – NORME D'USO DELLA PALESTRA

Art. 5) Utilizzo ed Accesso della palestra

1. I locali adibiti a palestra scolastica degli edifici dell'Istituto Comprensivo "Gregorio Caloprese" devono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti titolari delle autorizzazioni o convenzioni.
2. I fruitori della palestra sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto.
3. Per le richieste di utilizzo duraturo e/o pluriennale è necessaria la stipula di un'apposita convenzione, approvata dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art.90, comma 26, della L. n.289/2002 e dell'art.42, comma 2, lett. e) del D.L.vo n.267/2000.
4. Per le richieste di utilizzo temporaneo è necessario un provvedimento di autorizzazione rilasciato dal responsabile comunale del patrimonio che preveda:



- a) Durata dell'autorizzazione;
 - b) Orari di utilizzo;
 - c) Richiamo al presente regolamento;
 - d) Eventuali prescrizioni.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è trasmessa al Settore della Polizia Municipale.

Art. 6) Impianti e attrezzature

1. I titolari delle autorizzazioni o convenzioni, previa autorizzazione del responsabile comunale del patrimonio, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata qualora non già presenti nei locali adibiti a palestra scolastica.

Art. 7) Riduzione disponibilità palestra

1. E' vietato installare nei locali adibiti a palestra attrezzi ed impianti che possano ridurne la disponibilità. In ogni caso qualsiasi alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dal responsabile comunale del patrimonio.

Art. 8) Divieti

1. E' vietato subconcedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'uso della palestra, la subconcessione comporta la revoca dell'assegnazione.
2. Ai frequentatori della palestra è vietato accedere agli altri edifici scolastici adiacenti.

Art. 9) Danni e deposito cauzionale della palestra

1. In caso di danni provocati all'impianto o alle attrezzature i titolari autorizzati o convenzionati saranno obbligati al risarcimento. In caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto.
2. Il mancato risarcimento dei danni comporta la decadenza dell'autorizzazione o della convenzione.
3. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'uso della palestra è il deposito, da parte del soggetto autorizzato, di una cauzione in numerario, determinata dal responsabile comunale del patrimonio. La somma depositata sarà svincolata al termine dell'utilizzo, previa verifica congiunta da parte di dipendenti del settore patrimonio e di operatori della polizia municipale, i quali redigono apposito verbale nel quale si attesta l'utilizzo corretto dei locali e l'assenza di danni. In caso contrario l'ente trattiene, in tutto o in parte, la somma depositata con apposita determinazione del responsabile comunale del patrimonio.
4. Il soggetto autorizzato che abbia cagionato danni non risarciti non potrà più essere autorizzato all'uso degli impianti sportivi e di altri immobili comunali.

CAPO III – NORME D'USO DEI CAMPI DI CALCIO

Art. 10) Utilizzo ed accesso dei campi di calcio

1. L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni.
2. I fruitori dell'impianto sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto.
3. L'uso del campo per allenamento è subordinato alla presenza di un numero minimo di sei atleti in attività (esclusi tecnici e dirigenti).



4. Per i minori e i gruppi scolastici l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o per gruppo di utenti.
5. Per le richieste di utilizzo duraturo e/o pluriennale è necessaria la stipula di un'apposita convenzione, approvata dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art.90, comma 26, della L.n.289/2002 e dell'art.42, comma 2, lett. e) del D.L/vo n.267/2000.
6. Per le richieste di utilizzo temporaneo è necessario un provvedimento di autorizzazione rilasciato dal responsabile comunale del patrimonio che preveda:
 - a) Durata dell'autorizzazione;
 - b) Orari di utilizzo;
 - c) Richiamo al presente regolamento;
 - d) Eventuali prescrizioni.
7. L'autorizzazione di cui al comma 6 è trasmessa al Settore della Polizia Municipale.
8. E' vietato subconcedere l'uso dell'impianto.
9. In caso di più richieste di utilizzo temporaneo si darà preferenza secondo l'ordine di acquisizione al protocollo generale dell'Ente.

Art. 11) Danni e deposito cauzionale per i campi di calcio

1. In caso di danni provocati all'impianto o alle attrezzature i titolari autorizzati o convenzionati saranno obbligati al risarcimento. In caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto.
2. Il mancato risarcimento dei danni comporta la decadenza dell'autorizzazione o della convenzione.
3. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'impianto è il deposito, da parte del soggetto autorizzato, di una cauzione in numerario, determinata dal responsabile comunale del patrimonio. La somma depositata sarà svincolata al termine dell'utilizzo, previa verifica congiunta da parte di dipendenti del settore patrimonio e di operatori della polizia municipale, i quali redigono apposito verbale nel quale si attesta l'utilizzo corretto dell'impianto e l'assenza di danni. In caso contrario l'ente trattiene, in tutto o in parte, la somma depositata con apposita determinazione del responsabile comunale del patrimonio.
4. Il soggetto autorizzato che abbia cagionato danni non risarciti non potrà più essere autorizzato all'uso degli impianti sportivi e di altri immobili comunali.

CAPO IV – TARIFFE D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 12) Determinazione delle tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente nell'ambito della definizione dei costi dei servizi pubblici comunali a domanda individuale .
2. Le tariffe sono determinate:
 - a) su base oraria per le richieste di utilizzo temporaneo;
 - b) per le richieste di utilizzo duraturo e/o pluriennale il costo dovuto è stabilito nella prescritta convenzione, con una riduzione di 40% delle tariffe previste al punto a) del presente comma;
3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.
4. La tariffa per l'uso dovuta dall'utente deve essere pagata al Comune tramite versamento su conto corrente intestato alla tesoreria comunale.



5. Il pagamento deve essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione o della sottoscrizione della convenzione.
6. Le tariffe sono determinate dalla Giunta comunale in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti.

Art. 13) Uso gratuito degli impianti

1. L'uso degli impianti comunali, è concesso a titolo gratuito: alle società sportive che militano in campionati ufficiali organizzati da federazioni sportive aderenti al CONI, purché alle manifestazioni si acceda senza il pagamento di biglietti o contributi; alle scuole pubbliche del territorio comunale che ne facciano richiesta, ai disabili e per rappresentazioni agonistiche con finalità benefiche.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali può altresì concesso a titolo gratuito a specifiche categorie di soggetti individuate, per gli impianti in gestione diretta, con apposite deliberazioni di Giunta comunale e per motivate ragioni sociali.
3. Nei casi specificati ai commi precedenti resta comunque l'obbligo di corrispondere le spese vive, che saranno previamente stabilite in sede di istruttoria della richiesta, fermo restando l'obbligo di deposito cauzionale disciplinato dai precedente artt. 9 e 11.

Capo V – RESPONSABILITA'

Art. 14) Responsabilità

1. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.
2. L'amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Capo VI – RICHIESTE

15)– Richieste di utilizzo

1. Le richieste di utilizzo devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'associazione, della società o dell'istituzione che intendo utilizzare gli impianti. In tal caso devono essere prodotti lo Statuto o un atto costitutivo equipollente. Detti atti non sono richiesti nel caso di istituzioni pubbliche.
2. Le richieste devono contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità dei componenti degli organi associativi o societari;
 - b) le modalità di utilizzo;
 - c) la durata di utilizzo;
 - d) la dichiarazione di accettazione di tutte le norme del presente regolamento.
3. Le richieste possono essere formulate in base a quanto previsto al comma 2 del presente articolo anche da comitati o gruppi di cittadini.